

ELETTRA

Energy Transition

Allegato "A" al repertorio n. 11.900/6.341

STATUTO

Titolo I – COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione, denominazione, normativa di riferimento, sede, durata

1. È costituita un'Associazione di diritto privato che risponde ai principi e allo schema giuridico degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora in poi "CTS").
2. L'Associazione non ha fini politici, religiosi o razziali.
3. L'Associazione assume la denominazione di **"ELETTRA Energy Transition"** o, anche, in breve, **"ELETTRA"**.

Si precisa che qualora l'Associazione venga iscritta nel Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore alla detta denominazione andrà aggiunto l'acronimo "ETS".

4. L'Associazione ha la propria sede legale in Milano.
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Caratteristiche

1. L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza tra i soci.
2. L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. L'Associazione opera secondo un modello di lavoro innovativo, trasparente e inclusivo in grado di stimolare la coesione e il coinvolgimento, la parità di genere, il dialogo intergenerazionale, la generosità, l'apertura alla diversità e la pluralità di visioni al fine di promuovere il cambiamento sociale e culturale necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

Titolo II – DELLO SCOPO E DELL'OGGETTO SOCIALE

Art. 3 – Attività di interesse generale – Oggetto e scopo

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), g), h), i), w) dell'art. 5 del CTS e, in particolare:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ivi inclusi quelli concernenti la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità.
2. L'Associazione ha ad oggetto la promozione della transizione energetica con riferimento ai territori e alle comunità locali, ponendosi come soggetto abilitatore e partecipando alla realizzazione di progetti, inizia-

ELETTRA

Energy Transition

tive e attività funzionali a coglierne le opportunità in funzione della piena attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione e del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del CTS, nonché a governarne le implicazioni sul piano sociale, economico, ambientale, infrastrutturale e tecnologico, diffondendo la cultura dello sviluppo sostenibile e stimolando gli investimenti nel settore delle rinnovabili, secondo un approccio Environmental, Social, Governance (ESG) e/o le logiche della finanza di impatto, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle realtà associative, dei consumatori e dei singoli individui, diffondendo stili di vita, sistemi di convivenza civile, modelli di produzione e consumo sempre più coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'autoconsumo ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

A tal fine, l'Associazione esercita attività di sensibilizzazione, educazione, formazione, informazione e comunicazione, ricerca scientifica, relazioni istituzionali, organizzazione e gestione di attività culturali, anche realizzando interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo diffuso con l'obiettivo di:

- sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione, i media e la cittadinanza sui temi connessi alla transizione energetica, anche tramite l'organizzazione di eventi in collaborazione con Organizzazioni della società civile, sia pubbliche che private;
- proporre iniziative e azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, potendo anche partecipare a configurazioni di autoconsumo diffuso ai sensi della normativa e della regolazione vigente;
- promuovere e contribuire a realizzare, nei territori in cui opera, programmi di educazione permanente per lo sviluppo sostenibile;
- stimolare e accompagnare la trasformazione delle imprese, delle istituzioni pubbliche e della società civile nella direzione dello sviluppo sostenibile e della transizione energetica;
- elaborare strumenti analitici utili per valutare l'impatto economico, sociale ed ambientale delle politiche a livello nazionale e territoriale.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107 e ss.mm. e osservando le normative amministrative e fiscali vigenti, destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini associativi. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del CTS, eventualmente esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura del Consiglio di Gestione nella relazione di missione.
4. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.
5. L'Associazione, al fine del miglior raggiungimento e perfezionamento dei propri scopi potrà:
 - creare e sviluppare una rete di contatti a livello nazionale e internazionale nei settori di interesse, con particolare riferimento ai Paesi europei, agli operatori economici operanti nel settore delle energie rinnovabili, alle amministrazioni locali e ai corpi sociali intermedi;
 - affiliarsi o associarsi con altre realtà associative a carattere locale, nazionale ed europeo;
 - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, contratti di partenariato e accordi ai sensi degli artt. 55 e ss. del CTS con enti pubblici e privati;
 - partecipare ad associazioni, fondazioni, società, enti, organismi, istituzioni, siano essi pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e/o funzionali a quelli dell'Associazione medesima, ivi inclusa la partecipazione a Comunità Energetiche in qualsiasi forma costituite;

ELETTRA

Energy Transition

- porre in essere qualsivoglia iniziativa tesa alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Associazione e volta a conseguire proventi e/o rendite funzionali al finanziamento delle attività attinenti alla realizzazione dello scopo sociale;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perseguimento dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connesso al medesimo.

6. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, esperti o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CTS.

Art. 4 – Entrate, divieto di distribuzione degli utili, atti e operazioni

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative;
 - b) da versamenti volontari dei Soci;
 - c) dai contributi degli Aderenti;
 - d) dai contributi di Enti pubblici e privati;
 - e) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Gestione in relazione a particolari iniziative;
 - f) da finanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati;
 - g) da liberalità di privati;
 - h) da attività di raccolta fondi, attuate ai fini dell'art. 7 del CTS;
 - i) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali, ivi inclusi quelli provenienti dalle cessioni di beni e servizi ai Soci, agli Aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - j) dalle rendite derivanti dal patrimonio e dall'esercizio delle attività istituzionali dell'Associazione;
 - k) altre entrate compatibili con le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di solidarietà e promozione sociale perseguite dall'Associazione attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 3.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli altri degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione dei propri scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese la stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altre, amministrare e riscuotere canoni/affitti/redditi dei beni posseduti dall'Associazione, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la compravendita e la permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, l'amministrazione e la gestione dei beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti, la messa a disposizione di impianti da fonti rinnovabili e/o dell'energia prodotta da questi ultimi laddove installati su immobili di proprietà dell'Associazione e/o rispetto ai quali quest'ultima detenga diritti reali (es. diritti di superficie), la stipula di mutui e finanziamenti, la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Titolo III – SOCI E ADERENTI

Art. 5 – Soci

ELETTRA

Energy Transition

1. L'Associazione è composta dai Soci, compresi i Soci fondatori che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione o che siano divenuti tali su deliberazione dell'Assemblea Generale.
2. Possono essere ammesse all'Associazione – senza distinzione di età, sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali – le persone fisiche di indiscussa competenza e onorabilità che hanno dimostrato nel tempo di impegnarsi per la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e per la transizione energetica, condividendone le finalità istituzionali di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione. L'Assemblea Generale può, con propria delibera, meglio dettagliare e integrare i suddetti requisiti. I Soci si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari assumendo un comportamento consono e corretto sia nelle relazioni interne sia con i terzi. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.
3. I Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci hanno diritto:
 - a) di voto nell'Assemblea Generale;
 - b) di essere informati sull'attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alla vita dell'Associazione e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato;
 - d) di prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - e) di frequentare i locali dell'Associazione;
 - f) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 6 – Condizioni di ammissione dei Soci

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di indirizzo, ed è subordinata alle seguenti formalità:
 - a) la domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la domanda dovrà essere corredata da una presentazione della propria attività nella diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e delle competenze eventualmente acquisite nel settore della transizione energetica, tali da consentire una partecipazione effettiva mediante il perseguimento di interessi omogenei e culturalmente affini a quelli associativi;
 - c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. L'Assemblea Generale delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. L'Assemblea Generale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Assemblea Generale, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare una nuova istanza, corredata da adeguata documentazione, all'Assemblea Generale, la quale, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione delibera, sentito il Consiglio di indirizzo, sulle domande non accolte.
3. L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso.
4. I Soci sono tenuti:
 - a) al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di Gestione; i Soci fondatori, in ragione del contributo apportato in sede di costituzione dell'Associazione e della loro partecipazione di diritto al Consiglio di indirizzo, sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale;
 - b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, comprese quelle relative a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ELETTRA

Energy Transition

5. La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per:
 - a) mancato rinnovo del pagamento della quota associativa annuale;
 - b) recesso;
 - c) esclusione;
 - d) decesso.
2. Il recesso è consentito in qualsiasi momento con comunicazione al *Managing Director* a mezzo di lettera raccomandata, almeno un mese prima dalla scadenza dell'anno solare. Il *Managing Director* ne prende atto e provvede a comunicarlo al recedente e alla cancellazione dal libro dei soci. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta nei termini indicati.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di indirizzo, per comportamenti contrastanti con gli scopi, lo spirito e le finalità dell'Associazione, infrazioni gravi alle regole dell'Associazione o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, comportamenti gravemente offensivi, ovvero, per il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5, comma 2, così come dettagliati ed integrati dall'Assemblea Generale con propria delibera. I Soci fondatori possono essere esclusi anche per il venir meno del rapporto di fiducia con la maggioranza dei Soci fondatori.
4. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto gli addebiti, consentendo facoltà di replica.
5. In esito a recesso o esclusione non vi è diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione, né alcun diritto sul patrimonio.

Art. 8 – Aderenti

1. Possono essere Aderenti le persone fisiche e giuridiche che, condividendo la missione dell'Associazione, intendano contribuire alle attività di interesse generale concernenti la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo. Gli Aderenti contribuiscono alle suddette attività offrendo, tra l'altro, supporto finanziario per la realizzazione di progetti e/o iniziative dell'Associazione, condizioni vantaggiose per la realizzazione di impianti di produzione di energia destinati all'autoconsumo diffuso, sia fisico che virtuale, ovvero, partecipando alle configurazioni di autoconsumo eventualmente promosse dall'Associazione, beneficiando della messa a disposizione dell'energia prodotta dagli impianti realizzati su beni immobili nella proprietà e/o titolarità e/o disponibilità e/o possesso dell'Associazione.
2. Gli Aderenti sono espressione della società civile, del terzo settore, del mondo economico, culturale, istituzionale, associativo, accademico e della ricerca, dell'informazione e delle relative reti. L'ammissione di nuovi Aderenti che ne facciano istanza è deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di indirizzo. Con l'adesione non si instaura alcun rapporto associativo.
3. Gli Aderenti possono essere tenuti a versare un contributo annuale differenziato, nella misura fissata dal Consiglio di Gestione tenuto conto del contributo offerto all'Associazione ai sensi del precedente comma 1.
4. L'Aderente può recedere in ogni tempo dandone comunicazione con preavviso di sei mesi. Il recesso non libera l'Aderente dal versamento del contributo per l'anno in corso, ove dovuto.
5. L'Aderente può essere escluso con provvedimento dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di indirizzo, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o da eventuali atti negoziali, o per sopravvenuta incompatibilità rispetto alle finalità dell'Associazione. L'esclusione ha inoltre luogo per estinzione, liquidazione o procedura concorsuale dell'Aderente.

Titolo IV – DEGLI ORGANI E DELLA VITA ASSOCIATIVA

Art. 9 – Organi dell'Associazione

ELETTRA

Energy Transition

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio di indirizzo - *Advisory Board*;
 - c) il Consiglio di Gestione;
 - d) il *Managing Director*;
 - e) l'Organo di controllo.
2. Per favorire il continuo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione potranno essere istituiti con il Regolamento di funzionamento approvato dall'Assemblea Generale:
 - un Comitato scientifico;
 - Gruppi di lavoro sulle diverse tematiche dello sviluppo sostenibile e della transizione energetica o su progetti di particolare rilievo, ivi inclusi quelli concernenti la costituzione di singole configurazioni CER;
 - Gruppi di lavoro aperti alla partecipazione degli Aderenti e dei *partners* dell'Associazione.
3. Salvo quanto disposto in altri articoli del presente Statuto o dalla legge, i componenti degli organi sociali possono essere rieletti o rinominati.

Art. 10 – Composizione e convocazione dell'Assemblea Generale

1. Nell'Assemblea Generale hanno diritto di voto i Soci fondatori e tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e sono in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consiglio di indirizzo o, in sua assenza, dal Socio fondatore più anziano due volte l'anno, di cui una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque ogni volta che il Consiglio di Gestione, il *Managing Director* o il Consiglio di indirizzo lo ritengano opportuno o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci e la maggioranza dei Soci fondatori; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui avviene la richiesta.
3. Le convocazioni dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria, con indicazione delle materie da trattare, sono effettuate almeno venti giorni prima della data fissata a mezzo e-mail.
4. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida quando sia presente, anche per delega, almeno la metà più uno dei Soci e almeno la metà dei Soci fondatori.
5. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei Soci e di tutti i Soci fondatori; per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza in Assemblea di tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di tutti i Soci fondatori.
6. L'Assemblea Generale può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:
 - sia consentito, a chi la presiede, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
 - venga indicata, nell'avviso di convocazione, la piattaforma telematica utilizzata.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, lett. a), l'Assemblea Generale:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il *Managing Director*;
 - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di indirizzo - *Advisory Board* e il Presidente dello stesso;

ELETTRA

Energy Transition

- c) delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci;
- d) delibera sull'ammissione ed esclusione degli Aderenti;
- e) nomina l'Organo di controllo nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) stabilisce i compensi delle cariche sociali nel rispetto del principio di proporzionalità all'attività svolta e alle responsabilità assunte, nonché i criteri per il rimborso delle spese, opportunamente documentate, sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni;
- g) approva annualmente il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
- h) delibera sulla revoca e sulla promozione di azioni di responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- i) delibera sui ricorsi presentati avverso le decisioni di esclusione;
- j) delibera sulle modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 22;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) approva il Regolamento di funzionamento;
- m) delibera sull'acquisto o sulla vendita di beni immobili e di diritti reali su beni immobili;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio di Gestione, il *Managing Director* o il Consiglio di indirizzo ritengano di sottoporle.

Art. 12 – Votazioni e deliberazioni

1. Per le votazioni nell'Assemblea Generale ai Soci è attribuito un solo voto e la facoltà di ricevere al massimo tre deleghe, conferite per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. Le votazioni si fanno per alzata di mano ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto ove richiesto dalla maggioranza dei partecipanti.
3. È redatto apposito verbale firmato da chi la presiede e dal verbalizzante.

Art. 13 – Composizione del Consiglio di indirizzo - *Advisory Board*

1. Il Consiglio di indirizzo (o anche *Advisory Board*), è costituito e opera in seno all'Assemblea Generale ed è composto da tutti i Soci fondatori e dagli altri componenti eventualmente nominati dall'Assemblea Generale, scelti tra i Soci o tra i membri del Comitato Scientifico. La maggioranza dei componenti è composta dai Soci fondatori. Partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo, senza diritto di voto, il *Managing Director*.
2. Il Consiglio di indirizzo rimane in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di carica.
3. Il Consiglio di indirizzo decade qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, nel qual caso l'Assemblea Generale provvede al suo rinnovo.

Art. 14 – Compiti del Consiglio di indirizzo - *Advisory Board*

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo di consulenza generale dell'Associazione; opera a supporto delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e supporta e vigila sull'esercizio dei poteri attribuiti al *Managing Director*.
2. In particolare, il Consiglio di indirizzo:
 - a) svolge l'istruttoria preventiva, potendo esprimere pareri, proposte e/o segnalazioni, in relazione a qualsivoglia attività e/o atto e/o delibera di ordinaria o straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità associative di competenza dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Gestione o del *Managing Director*;
 - b) formula proposte all'Assemblea Generale secondo quanto previsto dal presente Statuto, con valore vincolate ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art. 11, comma 2, lett. a), e), j), k), l);

ELETTRA *Energy Transition*

- c) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio elaborato dal *Managing Director*, costituito dal rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, contenente la relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) svolge tutte le ulteriori funzioni consultive eventualmente delegate dall'Assemblea Generale, e/o del Consiglio di Gestione e/o dal *Managing Director*.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio di indirizzo - *Advisory Board*

- 1. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ce ne sia la necessità, o su richiesta di almeno due componenti ovvero del Consiglio di Gestione.
- 2. Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito se è presente la maggioranza più uno dei componenti. Il Consiglio di indirizzo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni vengono verbalizzate e i verbali sono sottoscritti dal Presidente e conservati agli atti.
- 3. Le riunioni del Consiglio di indirizzo sono convocate senza particolari formalità assicurando flessibilità e snellezza operativa.
- 4. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 6.

Art. 16 – Consiglio di Gestione e *Managing Director*

- 1. Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione e compie tutte le operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità associative che non siano per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea Generale o di altro organo e, in ogni caso, nel rispetto del generale obbligo di consultazione preventiva del Consiglio di indirizzo previsto dal presente Statuto.
- 2. Sono membri del Consiglio di Gestione il Presidente del Consiglio di indirizzo – *Advisory Board*, il *Managing Director* e un Socio nominato dall'Assemblea Generale. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione è composta dai Soci. Il Consiglio di Gestione rimane in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di carica. Alle riunioni dell'Organo di indirizzo si applicano, per quanto compatibili, le previsioni dell'art. 15 del presente Statuto.
- 3. Il *Managing Director* ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 4. Il *Managing Director* è nominato e revocato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di indirizzo; resta in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di carica, e può essere rinnovato. Il *Managing Director* può anche non essere un membro dell'Associazione, purchè i restanti membri del Consiglio di Gestione siano in maggioranza Soci. Nel caso in cui venga nominato *Managing Director* un Socio fondatore, quest'ultimo partecipa al Consiglio di indirizzo senza diritto di voto.
- 5. In particolare, il *Managing Director*:
 - a) redige il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio costituito dal rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, contenente la relazione di missione che sottopone all'approvazione del Consiglio di Gestione e, successivamente, dell'Assemblea Generale;
 - b) provvede al deposito del bilancio di esercizio presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 3 del CTS;
 - c) propone i progetti di attività per l'anno successivo;
 - d) propone la quota associativa annuale e la misura degli eventuali contributi specifici;
 - e) promuove e realizza le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni;
 - f) nomina avvocati/e e procuratori/trici per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio l'Associazione;

ELETTA *Energy Transition*

- g) può nominare procuratori/trici speciali *ex art.* 2209 del Codice civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti;
 - h) coordina le attività gestionali e organizzative, dando attuazione al programma di attività approvato dall'Assemblea Generale;
 - i) presidia la struttura organizzativa, coordinando in base al Regolamento di funzionamento il lavoro di personale dipendente, collaboratori/trici e volontari/e che cooperano a favore dell'Associazione in maniera continuativa;
 - j) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e/o dal Consiglio di Gestione e provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti all'attività economica dell'Associazione;
 - k) svolge tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
 - g) rappresenta l'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere per tutti i rapporti, compresi quelli fiscali e degli Enti Mutualistici, Assicurativi, Previdenziali, Pubblici ed Amministrativi dello Stato e cura l'osservanza degli adempimenti cui l'Associazione è tenuta secondo la normativa, sottoscrivendo tutti gli atti e la modulistica necessaria;
 - h) provvede a stipulare, modificare e risolvere contratti di compravendita di beni mobili, di prestazione di servizi e di somministrazione funzionali al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - i) provvede a stipulare, modificare e risolvere accordi con enti pubblici e privati per la realizzazione o il finanziamento di progetti e/o iniziative dell'Associazione.
6. Il Consiglio di Gestione può delegare al *Managing Director* ulteriori funzioni finalizzate all'esecuzione di specifiche delibere adottate dall'Assemblea Generale e/o ulteriori compiti e attività di competenza del Consiglio di Gestione, nonché ogni funzione connessa all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività dell'Associazione.

Art. 17 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea Generale al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Assemblea Generale deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 – Volontarie e volontari

ELETTRA

Energy Transition

1. L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di Volontarie e di Volontari.
2. Sono Volontarie/i (ai sensi dell'art. 17 del CTS e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività della/del Volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo dall'Associazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Alla/al Volontaria/o possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di Volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'accettazione della/del nuova/o Volontaria/o è deliberata dal Consiglio di Gestione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta, che provvede all'annotazione nel registro dei volontari.

Art. 20 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Patrimonio è composto da:
 - Fondo di dotazione;
 - Fondo di gestione.
2. Il Fondo di dotazione, dell'importo di euro 15.000 (quindicimila), è intangibile ed è costituito:
 - dai conferimenti in denaro risultanti dall'atto costitutivo o da atto successivo comprese le devoluzioni effettuate al fine di ottenere e/o mantenere il riconoscimento della personalità giuridica a termine di legge;
 - dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, ovvero di diritti reali su tali beni, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali, ove specificatamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione;
 - dai lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione e comunque destinati alle finalità istituzionali.
3. Il Fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse ed è costituito:
 - da avanzi di gestione;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'esercizio delle attività istituzionali;
 - da eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie;
 - da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici/privati in genere;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi;
 - da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
 - dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
 - da ogni altra entrata di cui al precedente art. 4.
4. Tutte le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali dell'Associazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

ELETTRA *Energy Transition*

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Gestione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 21 – Anno sociale, bilancio e libri

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal *Managing Director* e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Gestione, a seguito della quale il *Managing Director* provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale indetta per la sua approvazione da parte dei Soci.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del CTS o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di indirizzo.
5. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro dei soci, tenuto a cura del *Managing Director*;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura di chi la presiede;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 – Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale, previo parere conforme del Consiglio di indirizzo.
2. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio di Gestione e presentate, per la ratifica, alla prima riunione utile dell'Assemblea Generale.

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale che nomina un liquidatore o un collegio di liquidatori.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo verrà devoluto per finalità di utilità generale o sociale, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe e a fini di utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Norma transitoria e di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice civile e dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS). L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" diviene efficace e obbligatorio nei rapporti con i terzi a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS. Prima di tale data non potrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi. A decorrere da tale momento, trova applicazione l'obbligo di fare uso dell'indicazione "ETS" o "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ELETTRA
Energy Transition

2. Il legale rappresentante *pro-tempore* dell'Associazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che venissero eventualmente richieste da Uffici, Enti, Registri, nonché dal Conservatore in sede di deposito del presente Statuto nel RUNTS.
3. In via transitoria, fino alla costituzione del Consiglio di Gestione e comunque non oltre l'approvazione del primo bilancio di esercizio, il *Managing Director* opererà quale organo di amministrazione monocratico esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

F.TO: FABIO GIUSEPPE ANGELINI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, registrato all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano in data 17/02/2025 al n. 11291 Serie 1T
Milano, 19/02/2025